

Oggetto:	Ditta Sanpellegrino Spa. Intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31.12.2012, n. 55, ad oggetto la costruzione di un nuovo impianto di trigenerazione e la costruzione/installazione di un magazzino, a servizio del complesso industriale esistente. Approvazione.
-----------------	--

Viene sottoposta al Consiglio la seguente proposta di deliberazione, illustra l'argomento il Sindaco:

“La ditta Sanpellegrino Spa ha presentato un'istanza attraverso la procedura SUAP per eseguire lavori di ampliamento del complesso produttivo industriale sito in Via Valsugana.

L'intervento consiste nella costruzione di un nuovo fabbricato ad uso magazzino, avente una superficie coperta di mq. 702 circa, e nella realizzazione di un nuovo impianto di trigenerazione della potenza elettrica di 5,358 MW e potenza termica pari a 12,004 MW con relative apparecchiature.

Il tutto si pone in variante al Piano degli Interventi che classifica l'area come zona a viabilità pertinenziale del complesso ma senza capacità edificatoria.

La variante urbanistica richiesta, interessa quindi un'area di circa 3600 mq che è necessaria per ospitare le predette opere. La nuova classificazione in zona produttiva di tipo D1, è peraltro già ammessa dal PAT vigente, che ha previsto l'espansione dell'area produttiva con linee preferenziali di sviluppo proprio verso est dell'intero ambito produttivo.

Sul progetto è stata indetta la conferenza dei servizi, che ha raccolto il parere favorevole di tutti gli enti interpellati.

Lo schema di convenzione proposto dalla ditta prevede il versamento al Comune del contributo straordinario che sarà determinato secondo la precedente deliberazione assunta da questo Consiglio.

Con la sua sottoscrizione, il Comune introiterà, salvi i conteggi più precisi dell'ufficio tecnico:

- l'ordinario contributo di costruzione per un importo di circa 11.000,00 euro*
- il contributo straordinario – perequazione, per l'importo di 216.000,00 euro.*

Sul piano pratico dell'insediamento territoriale, l'intervento è di modesta entità, e la variante consente di dare una risposta alle esigenze di ampliamento di questa attività industriale che è la più grande fra quelle presenti nel territorio.

Infine, è opportuno precisare, per quanto riguarda l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di trigenerazione, che questa, sotto il profilo ambientale è già stata rilasciata dalla Regione Veneto con Decreto n. 8 del 30.06.2017 del Direttore dell'Unità organizzativa Tutela dell'Atmosfera”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con deliberazione della G.R.V. n. 3243 del 23.09.1997, è stato approvato con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 L.R. 61/1985, il Piano Regolatore Generale di questo Comune;

che il Comune di San Giorgio in Bosco ha adottato il PAT con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 05.04.2014, e lo stesso ha conseguito l'approvazione della Commissione Regionale VAS-VINCA, la validazione del Quadro Conoscitivo, il parere favorevole dell'unità periferica del Genio

Civile in ordine alla valutazione di compatibilità idraulica, nonché la approvazione della Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 15. co. 6 della L.R. 11/04, tenutasi il 13/01/2015;

che con propria deliberazione n. 23 del 27.06.2016, esecutiva, è stato disposto di prendere atto del Decreto del Presidente della Provincia n. 30 del 1.04.2016, di ratifica dell'approvazione del PAT disposta dalla Conferenza dei Servizi decisoria in data 13.01.2016, e di dare atto che, ai sensi dell'art. 48, co. 5 bis, della L.R. 11/04, dal 7.05.2016 il Piano Regolatore Generale vigente, approvato con la D.G.R.V. n. 3243/1997 e successive varianti approvate ed esecutive, è divenuto Piano degli Interventi;

che la soc. SANPELLEGRINO S.P.A. ha presentato agli atti del Comune, tramite Suap, in data 28.02.2017 con prot. n. 2844 – 2845 - 2846, istanza di permesso di costruire ed allegato progetto, per lavori di costruzione di un nuovo impianto di trigenerazione (in sostituzione di un impianto esistente) e la costruzione/installazione di un magazzino, a servizio del complesso industriale esistente in Via Valsugana, su terreno censito al C.T. Fg. 7 mappale n. 293, invocando l'applicazione dell'art. 4 della L.R. 55/2012;

che il progetto allegato alla succitata istanza prevede sostanzialmente;

1. la riclassificazione da zona a viabilità privata pertinenziale al complesso industriale e di una modesta superficie di zona E2, a zona D1 di un'area avente la superficie di mq. 3600 circa;
2. la costruzione, su parte della predetta area oggetto di riclassificazione urbanistica, di un nuovo fabbricato ad uso magazzino, avente una superficie coperta di mq. 702 circa;
3. la realizzazione sulla restante parte della predetta area oggetto di riclassificazione urbanistica di un nuovo impianto di trigenerazione della potenza elettrica di 5,358 MW e potenza termica pari a 12,004 MW con relative apparecchiature;

che il competente responsabile dello sportello unico per le attività produttive, a mezzo proprio provvedimento del 23.03.2017 prot. 3963, ha indetto la conferenza di servizi semplificata asincrona per la data del **28 aprile 2017**, in ossequio a quanto disposto dall'art. 4, della L.R. 55/2012, posto il contrasto dell'intervento con il P.R.G. vigente che non classifica l'area interessata dal progetto come zona D1;

che in data 15.05.2017 – prot. n. 6736 è stata assunta dal competente responsabile SUAP la Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi, la quale espone l'esito favorevole dei pareri acquisiti, siccome espressi dagli enti convocati;

che ai sensi dell'art. 4, co. 5 della L.R. 55/2012, la medesima Determinazione è stata depositata a disposizione del pubblico per la durata di 10 giorni presso l'ufficio segreteria della sede Municipale, giusto Avviso in data 16.05.2017 prot. n. 6768/RAP n. 482, affisso all'Albo Pretorio del Comune dal 16.05.2017 al 15.06.2017; inoltre, la stessa documentazione in formato digitale, è stata resa accessibile, sul sito del Comune di San Giorgio in Bosco alla Sezione Amministrazione Trasparente, categoria Pianificazione e governo del territorio, sempre a far tempo dal 16.05.2017;

che nei venti giorni successivi al periodo di deposito non è pervenuta agli atti del Comune alcuna osservazione in merito;

che ai sensi dell'art. 4, co. 6 della L.R. 55/2012, il Consiglio Comunale deve deliberare sulla variante, per la conclusione del procedimento unico di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010;

Ciò premesso;

Vista l'istanza di permesso di costruire presentata in data 28.02.2017 con prot. n. 2844 – 2845 - 2846, e successive integrazioni, dalla soc. SANPELLEGRINO S.P.A per le opere di edilizia produttiva in premesse descritte, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 55/2012;

Vista la Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi in data 15.05.2017, allegato sub A) al presente provvedimento a costituirne tutt'uno con lo stesso;

Vista l'attestazione resa in data 24.08.2017 prot. 11526 del Responsabile della 1^ Area Servizi generali ed economico-finanziari, dalla quale risulta che a seguito del deposito avvenuto in data 16.05.2017 della Determinazione conclusiva e del progetto presentato, non sono pervenute osservazioni;

Ritenuto di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. 55/2012, l'intervento di edilizia produttiva di che trattasi e la connessa variante al Piano degli Interventi, siccome proposto dalla ditta richiedente, il quale comporta la riclassificazione in zona D1 di una modesta superficie di mq. 3600 circa, nell'ambito delle linee preferenziali di sviluppo in ossequio alle previsioni di trasformabilità del PAT vigente;

Visto che sotto il profilo delle norme di tutela ambientale ex D.Lgs. 152/2006, è stata altresì rilasciata dalla Regione Veneto, giusto Decreto n. 8 del 30.06.2017 del Direttore dell'Unità organizzativa Tutela dell'Atmosfera, la distinta e autonoma autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di trigenerazione ricompreso, sotto il profilo edilizio e urbanistico, nel progetto dell'intervento di cui trattasi;

Visto lo schema di convenzione allegato sub B) alla presente deliberazione, prescritto dall'art. 5 della L.R. 55/2012, e ritenuto di approvarlo;

Dato atto che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. 33/2013, il presente schema di provvedimento è stato pubblicato tempestivamente a far data dal 28.08.2017 sul sito Amministrazione Trasparente – Sezione Pianificazione e governo del territorio;

Visti gli allegati pareri resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Vista la legge regionale 31.12.2012, n. 55;

Visto il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;

Con voti.....

DELIBERA

- 1) **di approvare**, per quanto in premesse e narrativa esposto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012, l'intervento di edilizia produttiva e connessa variante al Piano degli Interventi vigente, richiesto dalla ditta SANPELLEGRINO S.P.A con la istanza in data 28.02.2017 - prot. n. 2844 – 2845 - 2846, e successive integrazioni, siccome descritto dai seguenti elaborati e documenti di progetto:
 - Elaborati grafici n. 13 tavole
 - Relazione Illustrativa
 - Documentazione fotografica
 - Relazione di verifica compatibilità idraulica
 - Relazione di compatibilità geologica e geomorfologica e idrogeologica;
 - Dichiarazione e relazione tecnica Valutazione di Incidenza
 - Valutazione previsionale di impatto acustico

I quali anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, e saranno conservati in atti all'ufficio tecnico comunale – area edilizia privata, urbanistica e ambiente sul fascicolo n. 14/2017 p.c. e pratica digitale suap con identificativo 00753740158-17012017-0939;

- 2) **di precisare** che l'approvazione sub 1) è disposta in conformità alle prescrizioni espresse dagli enti con i pareri richiamati nella Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi in data 15.05.2017, allegata sub A) al presente atto;
- 3) **di approvare**, lo schema di convenzione urbanistica allegato sub B) alla presente deliberazione, dando atto che alla stipula interverrà, in rappresentanza dell'Ente, il competente responsabile del servizio – 2^ area edilizia privata, urbanistica e ambiente, stabilendo in due mesi il termine entro il quale la convenzione stessa dovrà essere sottoscritta a cura e spese della ditta richiedente interessata;
- 4) **di demandare** al competente responsabile SUAP nonché responsabile della 2^ Area Edilizia privata, urbanistica e ambiente - i conseguenti adempimenti;
- 5) **di dichiarare** - attesa la rilevanza economica dei contenuti patrimoniali della convenzione sub 3) e l'opportuna esigenza che la stessa venga sottoscritta in tempi celeri, nell'interesse dell'Ente - con voti palesila presente deliberazione immediatamente eseguibile ai a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000,
